



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 30/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 86907, con la quale il Sig. Bellavia Salvatore, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 03/12/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n.34176 dell'1/03/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Bellavia Salvatore ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 12/12/2016;
- VISTA la nota prot. n. 64150 del 05/04/2016, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 16725 del 10/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/02/2017;
- VISTO il DA n. 4980 del 26/11/1982, registrato alla Corte dei Conti il 14/12/1982, reg. n. 18, fgl. n. 182, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 26/11/1982 nella qualifica di Dattilografo, assumendo effettivo servizio in data 17/12/1982;
- VISTO il DA n. 432 del 24/01/1991, registrato alla Corte dei Conti l'8/03/1991, reg. n. 4, fgl. n. 242, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'11/05/1986 nella qualifica di Assistente;
- VISTO il DDG n. 7503 del 27/07/2004 con il quale il Sig. Bellavia Salvatore, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 1/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Bellavia Salvatore alla data del 15/02/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 3 e giorni 7 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 17/12/1982 al 15/02/2017	34	1	28
Servizio militare dal 23/02/1977 al 31/08/1978	1	6	7
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	8	5

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,3 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BELLAVIA SALVATORE, nato a Agrigento l'8/11/1954, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 15 FEB 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

Giammanco
[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

